

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal dott. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] ([COD.FISC]), avverso la delibera in data 23/5/17, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha respinto la sua istanza nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati;

Il ricorrente, dott. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Anna Losurdo;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

In data 07/04/2017 il dott. [RICORRENTE] presentò istanza di iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali di enti pubblici annesso all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, nella propria qualità di responsabile dell'Ufficio legale della Fondazione [ALFA], allegando alla domanda l'impegno del legale rappresentante della Fondazione (prof. [TIZIO]) al rispetto della legge professionale e del regolamento forense e a comunicare ogni eventuale modifica incidente sull'organizzazione interna dell'Ufficio legale o dei singoli avvocati.

La dichiarazione di impegno prevedeva espressamente che:

- 1) il dott. [RICORRENTE] era stato assunto dalla Fondazione il 31/03/15 quale "responsabile dell'Ufficio legale", con inquadramento di I livello quadro;
- 2) la Fondazione aveva deliberato il 15/12/2016 la stabile costituzione dell'Ufficio, riconoscendo piena autonomia dell'unità organica, con attribuzione specifica della trattazione degli affari legali dell'ente;
- 3) che il dott. [RICORRENTE], responsabile di unità organica autonoma, «*riportava*» solo al rappresentante legale dell'ente ovvero al Segretario Generale (che godeva dei medesimi poteri in forza di procura generale);
- 4) che il dott. [RICORRENTE], una volta iscritto nell'elenco speciale, avrebbe esercitato i suoi poteri in conformità ai principi della legge professionale.

Il dott. [RICORRENTE] fu convocato per fornire chiarimenti il 02/05/2017, con PEC del 20/04/2017; in tale occasione precisò nuovamente di essere stato assunto in qualità di responsabile dell'Ufficio legale, in quanto abilitato ad esercitare la professione forense, che si occupava di questioni stragiudiziali e di coordinamento e di monitoraggio degli affari legali dell'ente. Fece rilevare, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 2/2016, la Fondazione veniva definitivamente annoverata tra gli enti dipendenti della Regione Campania, per cui il CdA della Fondazione, nella seduta del 15/12/2016, aveva provveduto a formalizzare l'istituzione del proprio ufficio legale; precisò di essere il responsabile nonché l'unico addetto dell'ufficio, in considerazione della contenuta dimensione e precisava che il rapporto con i vertici aziendali non era di tipo gerarchico.

Successivamente, ottemperò alla richiesta formulata nel corso della audizione e trasmise al COA lo statuto della Fondazione, il proprio contratto di assunzione e la pianta organica della Fondazione.

Il COA di Napoli, sulla scorta del proprio regolamento di accesso all'elenco speciale dell'Albo nonché delle norme della legge professionale (e segnatamente l'art. 23 L. 247/12) rigettò l'istanza, ritenuta l'assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla composizione, all'organigramma, all'autonomia funzionale e gerarchica dell'ipotizzato

ufficio legale nei confronti della struttura amministrativa e la conseguenziale impossibilità di valutare, in mancanza di tali elementi, se l'Avvocato fosse chiamato ad operare «*in ufficio avente quella separatezza ed autonomia di attività che costituisce il primo requisito indispensabile per l'iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici*».

Con ricorso del 12.7.2017, il dott. [RICORRENTE] chiese al CNF di annullare la decisione impugnata e di disporre la sua iscrizione nell'elenco speciale dei dipendenti pubblici del COA di Napoli. I motivi del ricorso sono volti a censurare la delibera di rigetto per vizio di motivazione, per erronea valutazione da parte del COA dei presupposti di fatto e di diritto nonché per la violazione di legge e, in particolare, dell'art. 23 L. 247/12, che prescrive i requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici.

Alla udienza del 29.9.2018, nessuno è comparso per il ricorrente.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il COA di Napoli non ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'iscrizione del dott. [RICORRENTE] nell'elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici, ravvisando una carenza dei necessari requisiti di autonomia ed indipendenza, vista la mancata indicazione in ordine alla composizione, all'organigramma, all'autonomia funzionale e gerarchica dell'ipotizzato ufficio legale nei confronti della struttura amministrativa.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono e si articola nei seguenti motivi.

Il ricorrente ribadisce che la Fondazione [ALFA] è un ente pubblico, in forza dell'allegato B della legge regionale Campania 2/2016, e pertanto titolata ad istituire un proprio ufficio legale interno, anche per ragioni di contenimento dei costi: la circostanza risulta documentalmente provata, sin dalla istruttoria svolta innanzi al COA.

Nel ricorso, si sottolinea la correttezza della procedura istitutiva di un Ufficio legale dell'ente, avvenuta con delibera 15/12/2016 del Consiglio di Amministrazione, conforme al dettato dell'art. 23 L. 247/12, giacché l'ufficio era stato istituito con carattere di stabilità, attribuendo ad esso la trattazione, in via esclusiva, dei propri affari legali, affidando la responsabilità all'odierno ricorrente e riconoscendogli il trattamento economico di base nonché emolumenti aggiuntivi in funzione dell'esito dei contenziosi, oltre comunque ai costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività professionale, esercitata nell'interesse esclusivo dell'ente.

Infine, con i motivi della impugnazione, il ricorrente ribadisce la propria autonomia e indipendenza nella trattazione degli affari legali della Fondazione, poiché al responsabile dell'Ufficio legale sono stati affidati tutti gli strumenti per poter operare autonomamente

(riconoscimento dei costi sostenuti, difetto di rapporto gerarchico rispetto agli altri uffici e riferibilità unicamente al legale rappresentante dell'ente).

Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal COA di Napoli, nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'iscrizione del ricorrente nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, come previsti dall'art. 23 L. 247/12 e, pertanto, il COA ha erroneamente valutato i presupposti di fatto e di diritto esistenti, deliberando il rigetto dell'istanza di iscrizione all'elenco speciale in virtù di una rappresentazione della realtà non corretta.

La Fondazione [ALFA], presso cui il ricorrente è titolare di un contratto di lavoro, è stata inserita nell'Allegato B della Legge Regionale Campania 2/2016, che l'ha elencata tra gli organismi dipendenti della Regione.

Dall'esame della documentazione fornita dal ricorrente (statuto dell'ente, delibera di istituzione dell'ufficio legale, contratto di lavoro), anche a seguito delle richieste di integrazione da parte del COA, si evince che risultano provati i necessari requisiti di autonomia e di indipendenza, vista la indicazione della composizione, dell'organigramma, dell'autonomia funzionale e gerarchica dell'ufficio legale nei confronti della struttura amministrativa.

Il COA di Napoli ha quindi errato nel non ritenere sussistenti le condizioni per l'iscrizione del dott. [RICORRENTE] nell'elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici, ravvisando una inesistente carenza dei requisiti e delle condizioni previste e cioè: la stabile costituzione di un ufficio legale, con specifica attribuzione degli affari legali dell'ente, che risulti da una deliberazione dell'ente; l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni, nel cui contratto di lavoro sia garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato; la responsabilità dell'ufficio attribuita ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale, che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

In tal senso, è consolidata la giurisprudenza di codesto Consiglio.

L'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, nei limiti consentiti dall'art.18 L. n. 247/2012, presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: deve esistere, nell'ambito strutturale dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma; colui che richiede l'iscrizione deve far parte dell'ufficio legale ed essere incaricato di svolgervi l'attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente; la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.

Inoltre, il richiedente deve essere sostanzialmente estraneo rispetto all'apparato amministrativo-burocratico dell'Ente, in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di

condizionamento nell'esercizio della sua attività professionale (cf. Consiglio Nazionale Forense n. 117 del 9.9.2017; 2017; Consiglio Nazionale Forense n. 399 del 31.12.2016; Consiglio Nazionale Forense n. 12 del 10.3.2015).

Come è noto, il giudizio promosso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso le decisioni dei locali consigli non rappresenta un giudizio di mera legittimità, estendendosi anche agli aspetti di merito che interessano il provvedimento censurato.

Pertanto, esaminata tutta la documentazione prodotta nel corso del procedimento dal ricorrente, va affermato il diritto del Dott. [RICORRENTE] ad essere iscritto nell'Elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali di enti pubblici annesso all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Napoli.

L'accoglimento del ricorso, e il conseguenziale annullamento del provvedimento del COA di Napoli di rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali di enti pubblici annesso all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Napoli, fa sì che all'iscrizione stessa provvederà il Consiglio dell'Ordine di Napoli, con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2018;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 18 aprile 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria